


## **ALLEGATO 4**

### **SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**



**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandante del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandataria \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_



\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_, dott. \_\_\_\_ \_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche **“Fornitore”**)

#### E

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandante del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandataria \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_, dott. \_\_\_\_ \_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche **“Fornitore”**)

#### PREMESSO

a) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;

b) che l'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro, ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. a cui le Amministrazioni Pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. nonché le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato D.Lgs. n. 163/2006 possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;

c) che, peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di



economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

**d)** che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di servizi di desktop outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni;

**e)** che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi appalti;

**f)** che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di rilancio del confronto competitivo per l'aggiudicazione di singoli Appalti Specifici finalizzati alla stipula di un Contratto di fornitura nel quale verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di servizi da fornire, le quantità, la tempistica, ecc.;

**g)** che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;

**h)** che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

**i)** che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;



j) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;

k) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Articolo 1**

### **Definizioni**

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Consip S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed i Fornitori, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) **Amministrazione/i:** le pubbliche amministrazioni che - sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro e che possono, dunque, aggiudicare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, ovvero le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e le Amministrazioni Aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) **Fornitore:** ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a partecipare al confronto competitivo per l'aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici;
- d) **Capitolato d'Oneri:** il documento Allegato "E" al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e la aggiudicazione degli Appalti Specifici;



- e) **Appalto/i Specifico/i:** ciascuna procedura indetta da ogni singola Amministrazione, per la selezione - mediante rilancio del confronto competitivo, con invio della Richiesta di Offerta, tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro - del soggetto al quale affidare la fornitura di servizi di desktop outsourcing, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nell'Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta;
  - f) **Richiesta di Offerta:** l'atto - formato sulla base del modello di cui all'Allegato "F" - di avvio della procedura di confronto competitivo che verrà inviato dall'Amministrazione ai Fornitori, per il rilancio del confronto competitivo per l'aggiudicazione di un Appalto Specifico;
  - g) **Contratto di Fornitura:** il contratto stipulato dalla singola Amministrazione con l'aggiudicatario dell'Appalto Specifico;
  - h) **Postazione di lavoro o PDL:** l'insieme delle apparecchiature oggetto della prestazione dei servizi, come definita nel Capitolato Tecnico.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

## Articolo 2

### Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:
  - l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico),
  - l'Allegato "B" (Offerta tecnica di ciascun Fornitore),
  - l'Allegato "C" (Offerta economica di ciascun Fornitore),
  - l'Allegato "D" (Listino prezzi offerti),
  - l'Allegato "E" (Capitolato d'Oneri),
  - l'Allegato "F" (Modello di Richiesta di offerta).
3. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via graduata:
  - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione



integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;

- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
- c) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- f) dal Codice Etico della Consip S.p.A..

- 4. I singoli Appalti Specifici, nonché i relativi Contratti di Fornitura, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nella Richiesta di offerta.
- 5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
- 6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di



aggiudicazione della procedura.

### Articolo 3

#### Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura.
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell'art. 59, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006, dalle singole Amministrazioni per l'aggiudicazione di Appalti Specifici basati sulle condizioni, se necessario precisandole, stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato d'Oneri.
3. Ciascun Fornitore, pertanto, si impegna ad offrire nei predetti confronti competitivi e, comunque, ad eseguire in caso di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto, la prestazione:
  - a) dei **servizi obbligatori**, intesi quali il servizio o l'insieme dei servizi, ed ogni attività connessa, descritti al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi indicate, relativi alla "gestione delle postazioni di lavoro", a scelta nella configurazione "senza presidio", "con presidio standard" o "con presidio sedi VIP". Nel predetto servizio sono ricomprese le seguenti attività:
    - il servizio di inventario e gestione degli asset informatici dell'Amministrazione, di cui al paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico;
    - il servizio di Contact Center - Help Desk I livello, di cui al paragrafo 4.2.2 del Capitolato Tecnico;
    - il servizio di Help Desk II livello, di cui al paragrafo 4.2.3 del Capitolato Tecnico;
    - il Servizio di risoluzione dei problemi tecnici in locale, di cui al paragrafo 4.2.4 del Capitolato Tecnico;
    - il servizio di risoluzione dei problemi Tecnici, di cui al paragrafo 4.2.4 del Capitolato Tecnico;



- il servizio di Help Desk su hardware, di cui al paragrafo 4.2.5 del Capitolato Tecnico;
- il servizio di installazione ed aggiornamento software da remoto, di cui al paragrafo 4.2.6 del Capitolato Tecnico;
- il servizio di installazione/aggiornamento software in locale, di cui al paragrafo 4.2.7 del Capitolato Tecnico;
- il servizio di installazione/aggiornamento software per eventi straordinari, di cui al paragrafo 4.2.8 del Capitolato Tecnico;
- il servizio di gestione proattiva della postazione di lavoro, di cui al paragrafo 4.2.9 del Capitolato Tecnico;
- il servizio IMAC (Installazione, Movimentazione, Aggiunta e Cambiamento) delle postazioni di lavoro, di cui al paragrafo 4.2.10 del Capitolato Tecnico;

b) dei **servizi opzionali**, se e nella misura espressamente richiesta nell'Appalto Specifico, intesi quali il servizio o l'insieme dei servizi, ed ogni attività connessa, descritti al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi indicate; tra i servizi opzionali sono ricompresi:

- la locazione operativa di PC desktop, monitor, notebook, stampanti, scanner, apparecchiature multifunzione, di cui ai rispettivi paragrafi 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11 del Capitolato Tecnico;  
dette apparecchiature sono fornite in locazione operativa; sono pertanto escluse altre forme contrattuali (quali il leasing o locazione finanziaria o locazione finanziaria operativa, o qualsiasi altra forma che includa il finanziamento), atteso che la misura del corrispettivo per detta fornitura è commisurato unicamente al godimento del bene oggetto della locazione operativa; è, tuttavia, prevista la facoltà di acquisto al termine di durata della locazione operativa, come stabilito al successivo articolo 4 del presente Accordo Quadro;
- il servizio di manutenzione di PC desktop (comprensivo di monitor), notebook, stampanti, scanner, apparecchiature multifunzione, già in essere (in proprietà o nella disponibilità) presso l'Amministrazione, di cui ai rispettivi paragrafi 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6 del Capitolato Tecnico;
- il servizio di manutenzione di PC desktop, monitor, notebook, stampanti, scanner, apparecchiature multifunzione, in locazione operativa, di cui ai rispettivi paragrafi 5.3.7,



5.3.8, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.11, 5.3.12 del Capitolato Tecnico;

- il servizio di presidio, “standard” o “sedi VIP”, di cui ai rispettivi paragrafi 5.3.13 e 5.3.14 del Capitolato Tecnico;
- la fornitura in licenza d’uso di software (Microsoft, antivirus, open source), di cui ai rispettivi paragrafi 5.3.15, 5.3.16, 5.3.17, 5.3.18 del Capitolato Tecnico;

il software oggetto di fornitura è concesso in licenza d’uso, non esclusiva, per trentasei mesi; è, tuttavia, prevista la facoltà di riscatto finale delle licenze in modalità cd. perpetua al termine dei 36 mesi, come stabilito al successivo articolo 4 del presente Accordo Quadro.

Laddove il licenziante o, comunque, il proprietario del software sottoponga alla firma dell’Amministrazione, ai fini del rilascio delle licenze, la propria documentazione contrattuale, questa dovrà essere rilasciata in lingua italiana; inoltre, qualora le clausole contenute in detta documentazione siano in contrasto o conflitto anche solo interpretativo con le clausole stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati o nel Contratto di fornitura, queste ultime prevarranno sulle prime;

c) dei **servizi accessori**, se e nella misura espressamente richiesta nell’Appalto Specifico, intesi quali il servizio o l’insieme dei servizi, ed ogni attività connessa, descritti al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi indicate; tra i servizi accessori sono ricompresi:

- il servizio SPOC, di cui al paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico;
- il servizio IMAC aggiuntivo, di cui al paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico;
- il servizio di distribuzione software, di cui al paragrafo 6.2.3 del Capitolato Tecnico;
- la locazione operativa per ulteriori apparecchiature HW al fine di attrezzare le postazioni di lavoro, di cui al paragrafo 6.2.4 del Capitolato Tecnico;
- il servizio di manutenzione ulteriore HW in locazione finanziaria, di cui al paragrafo 6.2.5 del Capitolato Tecnico;
- il servizio di manutenzione ulteriore HW già in essere presso l’Amministrazione, di cui al paragrafo 6.2.6 del Capitolato Tecnico;
- il servizio di etichettatura RFID degli asset gestiti nell’ambito dei servizi di gestione Asset ed IMAC, di cui al paragrafo 6.2.7 del Capitolato Tecnico;
- il servizio di ritiro dei RAEE storici di cui al paragrafo 6.2.8 del Capitolato Tecnico;



- il servizio di laboratorio di certificazione della Postazione di lavoro di cui al paragrafo 6.2.9 del Capitolato Tecnico;
- la soluzione di virtualizzazione della Postazione di lavoro di cui al paragrafo 6.2.10 del Capitolato Tecnico;
- il servizio di soluzione di migrazione delle Pdl verso soluzioni open source, di cui al paragrafo 6.2.11 del Capitolato Tecnico;
- il servizio di integrazione VOIP, di cui al paragrafo 6.2.12 del Capitolato Tecnico,

tutto alle condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e negli atti della documentazione di gara, ovvero, se migliorative, nell'Offerta Tecnica di cui all'Allegato B, o, comunque, alle condizioni precisate dall'Amministrazione nella Richiesta di offerta, ovvero in quelle ulteriormente migliorative eventualmente offerte in sede di Appalto Specifico.

4. Ciascun singolo Appalto Specifico:

- dovrà avere ad oggetto *servizi obbligatori* per un quantitativo minimo pari a n. 400 postazioni di lavoro;
- potrà avere ad oggetto *servizi opzionali*, tra i quali la locazione operativa di apparecchiature HW per un quantitativo minimo pari a n. 400 postazioni di lavoro;
- potrà avere ad oggetto *servizi accessori*, il cui valore tuttavia non potrà superare il 20% (venti per cento) del valore dell'Appalto Specifico.

5. In esecuzione del presente Accordo Quadro potranno essere indetti Appalti Specifici aventi ad oggetto il servizio obbligatorio di gestione delle PDL per un **quantitativo massimo complessivo** pari a n. 50.000 (cinquantamila) postazioni di lavoro.

6. La Consip S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Consip S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'articolo 27 del D.M. 28/10/1985.

7. Al fine di aggiudicare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:

- a) alla definizione dell'oggetto del singolo appalto e dell'importo massimo complessivo del medesimo, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni, eventualmente precisate, di cui al



presente Accordo Quadro e relativi Allegati;

- b) all'invio della Richiesta di offerta ai Fornitori, nel rispetto delle condizioni, eventualmente precisate, previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- c) all'analisi e alla valutazione delle offerte ricevute nei termini, in ragione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di valutazione stabiliti nella Richiesta di offerta e nell'Allegato "E";
- d) alla aggiudicazione dell'Appalto Specifico e alla stipula del relativo Contratto di fornitura in favore del Fornitore che avrà presentato la migliore offerta e che, pertanto, risulterà essere l'aggiudicatario del confronto competitivo tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro.

## **Articolo 4**

### **Durata e Facoltà di acquisto**

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, stabilito nel precedente articolo.
2. La predetta durata originaria dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare ai Fornitori con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno indire i singoli Appalti Specifici mediante l'invio ai Fornitori della Richiesta di offerta.
3. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata pari alla durata dei servizi richiesti ed oggetto contrattuale; in particolare:
  - se l'Appalto Specifico ha ad oggetto (anche) la locazione operativa, la durata del contratto è stabilita necessariamente in 36 (trentasei) mesi;
  - se l'Appalto Specifico non ha ad oggetto la locazione operativa, la durata è stabilita dall'Amministrazione da un minimo di 12 (dodici) ad un massimo di 48 (quarantotto) mesi, secondo multipli trimestrali interi;in ogni caso decorrenti dalla data di stipula del Contratto medesimo.



4. Con riferimento alla locazione operativa, al termine del periodo di locazione (36 mesi) e, quindi, di pagamento dei relativi canoni, l'Amministrazione ha facoltà di acquistare in tutto o in parte le apparecchiature in locazione operativa, al prezzo pari al 18% (diciotto per cento) del 90% del valore ottenuto dalla somma dei canoni di locazione (canone trimestrale moltiplicato per 12 trimestralità). Qualora il periodo di locazione operativa termini oltre la durata dei servizi obbligatori (in virtù di un Appalto Specifico che preveda un "piano di dispiegamento" secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico), l'Amministrazione ha facoltà, in via alternativa, di:

- mantenere il bene in locazione operativa sino al termine di 36 (trentasei) mesi e, quindi, restituire il bene o esercitare la facoltà di acquisto del bene medesimo al prezzo sopra stabilito, ovvero
- esercitare la facoltà di acquisto al termine di durata dei servizi obbligatori (quindi, prima dello spirare dei 36 mesi di durata della locazione operativa) al prezzo pari:
  - al 18% (diciotto per cento) del 90% del valore ottenuto dalla somma dei canoni di locazione (canone trimestrale moltiplicato per 12 trimestralità), a cui va aggiunto
  - il 90% del valore residuo dei canoni trimestrali intercorrenti tra l'esercizio della facoltà di acquisto e il 36° mese di durata della locazione operativa.

Con riferimento alla licenze SW della Microsoft, al termine della durata contrattuale e/o al termine della locazione operativa (36 mesi), l'Amministrazione nel caso in cui abbia esercitato l'opzione di riscatto finale dell'apparecchiatura HW potrà riscattare le licenze SW (ad esclusione della componente MDOP) versando i canoni residui fino al 36° mese nonché le somme derivanti dalle seguenti formule:

**"Suite professional desktop"**

Prodotto	Codice	Tipo Licenza
ProDsktp ALNG MVL	A07-00046	Standard

Canone trimestrale offerto x 4 x 1,692

**"Enterprise Desktop" (esclusa la licenza MDOP)**

Prodotto	Codice	Tipo Licenza
EntDsktp ALNG MVL	B65-00101	Standard

Canone trimestrale offerto x 4 x 1,389

Ai fini dell'esercizio dell'opzione di riscatto, l'Amministrazione dovrà presentare al Fornitore un ordine di



riscatto almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della durata contrattuale e/o del termine della locazione operativa.

## **Articolo 5**

### **Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici**

1. L'Amministrazione, nell'Appalto Specifico, determinerà le modalità di fissazione dei corrispettivi dei Contratti di Fornitura; tale determinazione, tuttavia, deve tenere conto di quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri di cui all'Allegato "E", nel Capitolato Tecnico di cui all'Allegato "A" e nelle disposizioni che seguono.
2. I prezzi stabiliti nel "Listino prezzi offerti", di cui all'Allegato "C" del presente atto, recante i prezzi dei *servizi obbligatori* e dei *servizi opzionali*, rappresentano un vincolo per i Fornitori offerenti nell'Appalto Specifico; in particolare, in ciascun Appalto Specifico ogni singolo Fornitore dovrà presentare offerta per i servizi richiesti i cui prezzi unitari, tuttavia, non dovranno essere superiori ai corrispondenti prezzi unitari offerti per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. L'Amministrazione ha la facoltà di fissare una base d'asta, unitaria o complessiva, per i servizi accessori, definiti al precedente articolo 3, non quotati nella fase di Accordo Quadro, ed eventualmente richiesti dall'Amministrazione stessa, il cui importo complessivo non potrà in ogni caso essere superiore al 20% (venti per cento) del totale dello stesso Appalto specifico.
4. Ciascun Fornitore, inoltre, in ogni singolo Appalto Specifico dovrà formulare una offerta tecnica di prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative) offerte per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
5. Pertanto, saranno esclusi dal confronto competitivo relativo a ciascun Appalto Specifico i concorrenti che:
  - offrano anche solo un prezzo unitario superiore al corrispondente prezzo unitario offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro,
  - offrano prodotti e/o servizi privi delle caratteristiche minime e migliorative offerte per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

## **Articolo 6**

### **Aggiudicazione degli Appalti Specifici**

1. Ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla singola Amministrazione con il criterio dell'offerta



economicamente più vantaggiosa in ragione, nel rispetto e alle condizioni stabilite nei paragrafi 5 e 9 del Capitolato d'Oneri.

2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati e, in particolare, al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, nella documentazione relativa all'Appalto Specifico e, comunque, nel Contratto di Fornitura che verrà stipulato con il Fornitore aggiudicatario dell'Appalto Specifico, l'Amministrazione:

- determinerà la tipologia e la quantità dei servizi oggetto contrattuale;
- dovrà, laddove necessario, predisporre/integrare il documento dei rischi da interferenze;
- determinerà i livelli di servizio delle prestazioni oggetto del contratto;
- determinerà la tempistica della presa in carico delle pdl (piano di dispiegamento dei servizi richiesti);
- se l'Appalto Specifico ha ad oggetto la locazione operativa, potrà essere prevista la facoltà di acquisto finale dell'HW da esercitarsi nei modi e alle condizioni stabilite al precedente articolo 4 del presente Accordo Quadro. In tal caso, laddove l'Appalto Specifico ha ad oggetto anche la fornitura in licenza d'uso del software Microsoft, potrà essere esercitata l'opzione di riscatto finale del SW da esercitarsi nei modi e alle condizioni stabilite sempre al precedente articolo 4 del presente Accordo Quadro;
- potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale;
- prevedrà la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, in favore dell'Amministrazione, tenuto conto della base d'asta dell'Appalto Specifico come determinata nella Richiesta di Offerta;
- potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o recesso, ivi inclusa l'ipotesi di recesso stabilita al paragrafo 4.1.1 del Capitolato Tecnico;
- regolerà il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006;
- prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
- prevedrà prescrizioni relative alla riservatezza, alla trasparenza dei prezzi;
- modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
- potrà prevedere una idonea copertura assicurativa;



- prevederà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
  - potrà prevedere la facoltà di indicare uno sconto da applicare ai prezzi offerti, in favore delle Amministrazioni contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID);
  - potrà prevedere la facoltà di indicare uno sconto da applicare ai prezzi offerti alle Amministrazioni che avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura;
  - potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.
5. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento della indizione dell'Appalto Specifico, alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06.
6. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore aggiudicatario dell'Appalto Specifico, alle stesse condizioni, di diminuire le prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto, ai sensi del R.D. 2440/1923.
7. Per la procedura di confronto competitivo tra i Fornitori, l'Amministrazione potrà utilizzare il sistema informativo ed i mezzi telematici messi a disposizione dalla Consip S.p.A..

## **Articolo 7**

### **Obbligazioni generali del Fornitore**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri e, in caso di aggiudicazione degli Appalti specifici, nei Contratti di Fornitura e nelle Richieste di Offerta, ivi inclusi i rispettivi Allegati.



3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di fornitura aggiudicati all'esito degli Appalti Specifici, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni e, in particolare le norme UNI EN ISO 9001:2008, nel settore EA 33;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, ciò anche in ragione di quanto stabilito nei paragrafi 9, 10 e 11 del Capitolato Tecnico;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
  - f) comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni



intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
- h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.



11. Le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
12. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

## **Articolo 8**

### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto al paragrafo 8.1 del Capitolato d'Oneri, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.  
  
In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
  - A) comunicare alla Consip S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
  - B) inviare alla Consip S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
  - C) comunicare alla Consip S.p.A. ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.
2. Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A. alle eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

## **Articolo 9**

### **Verifiche e monitoraggio**

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria



competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
3. In ogni caso, le Amministrazioni, nel corso degli Appalti Specifici, procederanno alle verifiche dei servizi e delle apparecchiature in ragione di quanto stabilito al paragrafo 9.6 del Capitolato d'Oneri.

## **Articolo 10**

### **Penali**

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 8, comma 1, lettere A), B) e C), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 500,00= (cinquecentomila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Il Fornitore prende atto che ciascuna Amministrazione avrà la facoltà di prevedere in ciascun Contratto di Fornitura apposite penali - in favore delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A. - in caso di violazione o mancato rispetto dei livelli di servizio e degli obblighi ivi previsti, nonché nei casi in cui le prestazioni contrattuali risultino eseguite in modo anche solo parzialmente difforme rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d'Oneri, nella Richiesta di offerta e nei Contratti di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
4. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.  
  
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A e/o all'Amministrazione nel termine



indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Consip S.p.A. e/o dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro e/o nel Contratto di Fornitura a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La Consip S.p.A. e/o le singole Amministrazioni potrà/anno avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La Consip S.p.A. potrà applicare a ciascun Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore aggiudicatario dell'Appalto Specifico penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Appalto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la eventuale previsione, nei Contratti di Fornitura, della risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **Articolo 11**

### **Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro \_\_\_\_/00 (\_\_\_\_), pari al 3% (tre per cento) del valore stimato (e base d'asta) dell'Accordo Quadro, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto Specifico secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute



nel Capitolato d'Oneri.

4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dalla partecipazione ai singoli Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro: in particolare, la garanzia verrà svincolata per una quota pari alla percentuale di cui al precedente comma 1 applicato al valore complessivo dell'Appalto Specifico, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'Appalto Specifico, e comunque entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla stessa.  
  
In caso di più Appalti Specifici aggiudicati in uno stretto arco temporale, la Consip S.p.A. si riserva di raggruppare le quote di svincolo della cauzione.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto Specifico, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A..
7. Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di aggiudicazione, a corrispondere in favore delle Amministrazioni idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di offerta. Resta inteso che detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni.



## Articolo 12

### Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Consip S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l'Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
  - b) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali tesi a falsare e/o eludere il confronto competitivo tra i Fornitori per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici, ivi includendo tra le predette ipotesi la mancata presentazione di offerta, o di offerta idonea, per più Appalti Specifici;
  - c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e/o per l'Appalto Specifico;
  - d) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica, ovvero quelle eventualmente precisate per l'Appalto Specifico;



- e) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
  - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A.;
  - h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10 del presente Accordo Quadro;
  - i) nei casi di cui agli articoli 15 (Riservatezza), 17 (Divieto di cessione del contratto), 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 22 (Codice Etico) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto.
3. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, la Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di Fornitura.
4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
5. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.



## Articolo 13

### Recesso

1. La Consip S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
  - c) mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.

2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
3. La Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.



4. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
5. Il recesso del presente Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di recesso dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

## **Articolo 14**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

## **Articolo 15**

### **Riservatezza**

1. Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a



conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore - salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

## **Articolo 16**

### **Responsabile del Servizio**

1. Ciascun Fornitore ha l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti della Consip S.p.A. per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.  
  
In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile del Servizio il legale rappresentante del Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip S.p.A..



## **Articolo 17**

### **Divieto di cessione del contratto**

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti di Fornitura.

## **Articolo 18**

### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

## **Articolo 19**

### **Evoluzione tecnologica**

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni sulla evoluzione tecnologica delle apparecchiature e componenti opzionali oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.



2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di corrispondenza e conformità della nuova apparecchiatura e/o componente offerta con almeno quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

## **Articolo 20**

### **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **Articolo 21**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché i nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte tecniche ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet [www.consip.it](http://www.consip.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it). La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.



4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

## **Articolo 22**

### **Codice Etico**

1. Ciascun Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet della Consip S.p.A. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 12 del Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

## **Articolo 23**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.



3. In ogni caso, si conviene che la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
4. L'Accordo Quadro è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 - l'Accordo Quadro e/o i singoli Contratti di Fornitura si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

## **Articolo 24**

### **Clausola finale**

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di fornitura continuando, con essi, a regolare la



materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

**CONSIP S.p.A.**

**IL FORNITORE**

*Dott. Danilo Oreste Broggi*

C.F.:

C.F.:

Certificatore:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_ al, \_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_ al, \_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_

**IL FORNITORE**

**IL FORNITORE**

C.F.:

C.F.:

Certificatore:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_ al, \_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_ al, \_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo 9 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 10 (Penali), Articolo 11 (Cauzione), Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 13 (Recesso); Articolo 14 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 15 (Riservatezza); Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro



competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Deontologico), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 24 (Clausola finale).

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

**IL FORNITORE**

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_ al, \_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_

**IL FORNITORE**

**IL FORNITORE**

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_ al, \_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_ al, \_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_